

**R.S.U. di Ateneo n. 22/99****a cura della RSU dell'Ateneo di Firenze -- Edizione telematica**

Alle lavoratrici e ai lavoratori dell'Ateneo

Loro sedi

Dopo un lungo e faticoso percorso, allo scopo di chiarire e risolvere "problemi applicativi" o "non chiaramente disciplinati" dagli accordi vigenti, mercoledì 17 novembre '99 è stato sottoscritto tra Amministrazione Universitaria, RSU e Organizzazioni sindacali dell'Ateneo l'Accordo su: Permessi retribuiti e permessi brevi da recuperare; flessibilità per orario ridotto e modalità per l'indennità di rientro pomeridiano; riduzione delle ferie, festività e giorni feriali non lavorativi.

Di seguito pubblichiamo l'Accordo sottoscritto.

Firenze, 18 novembre 1999 La RSU dell' Ateneo di Firenze

Accordo tra Amministrazione universitaria,**R.S.U. e Organizzazioni sindacali****su permessi, flessibilità,****modalità per l'indennità di rientro pomeridiano,****riduzione delle ferie e festività e giorni feriali non lavorativi**

Tra l'Amministrazione universitaria e le R.S.U. e le OO.SS.,

- considerato che si sono posti alcuni problemi applicativi in ordine agli istituti specificati nel prosieguo, problemi non chiaramente disciplinati dagli accordi vigenti;
- rilevata la necessità di disciplinare le materie sottoriportate, anche dell'esperienza acquisita nella fase sperimentale;
- viste le conclusioni raggiunte negli incontri del 30 luglio, 1 settembre, 10 settembre e del 15 settembre 1999;

si conviene e si stipula quanto segue:

1) Permessi retribuiti

I permessi retribuiti, (3 giorni annui), previsti dall'art.23, comma 2., possono essere usufruiti, in alternativa, per 27 ore, nel qual caso saranno proporzionate al servizio prestato.

I permessi orari potranno essere usufruiti **per il tempo necessario allo scopo**, fino ad un massimo di 4 ore nella stessa giornata.

Nel caso in cui il dipendente usufruisca di una o due giornate intere di permesso ed intenda usufruire del restante periodo con permessi orari, le ore residue a disposizione sono determinate sottraendo dalle 27 ore spettanti 9 ore per ogni giorno di permesso usufruito per il personale a tempo pieno ovvero in proporzione al servizio prestato per quello ad orario ridotto.

2) Permessi brevi da recuperare

I permessi brevi soggetti a recupero (n. 72 ore annue, da usufruire compatibilmente alle esigenze di servizio, nella fascia oraria di presenza obbligatoria) devono essere recuperati **entro i sei mesi** successivi a quello in cui vengono usufruiti e sono proporzionati al servizio prestato.

3) Permessi previsti dalla L. 104/92 per l'assistenza a portatori di handicap.

I tre giorni di permesso retribuito mensili concessi per l'assistenza a familiari portatori di handicap, possono essere usufruiti per 27 ore mensili.

4) Flessibilità per orario ridotto

Per ogni tipo di orario ridotto, la flessibilità in entrata e in uscita è di 30 minuti in entrata e 30 in uscita. Nel part-time verticale ad orario pieno la flessibilità è quella prevista per il personale a tempo pieno.

5) Indennità di rientro pomeridiano

Potrà essere corrisposta anche nel caso che si ricorra a permessi retribuiti e non retribuiti purché si effettui prima della pausa 3 ore di lavoro e dopo la pausa 1 ora e 30 minuti o viceversa.

L'indennità in parola spetta anche a coloro che hanno un rapporto di lavoro a part-time purché siano rispettate le condizioni di cui sopra

6) Ferie

Ove si debba procedere alla riduzione dei giorni spettanti ai sensi dell'art.21 del CCNL si attribuisce la spettanza anche in ore, evitando gli attuali arrotondamenti alla unità inferiore o superiore.

Ove si imponga una variazione della tipologia di orario prescelta il numero dei giorni di ferie resta invariato se la variazione interessa un periodo di un mese o inferiore al mese.

7) Festività che cadono in giorni feriali non lavorativi

Il recupero delle festività che cadano in giorni feriali non lavorativi spetta anche al personale in part-time e a chi beneficia di un orario ridotto in proporzione al servizio prestato.

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° gennaio 2000, ad eccezione del punto 7) che ha effetto dal 1° gennaio 1999, ed ha validità fino all'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale relativo al quadriennio 1998-2001.

Firenze, 17 novembre 1999

Aggiornato il 27/9/2000

[Torna su ^](#)